



DENUNCIA DI SINISTRO IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Polizza di responsabilità civile n°157248701

Alla Sede Centrale del Club alpino italiano - Ufficio assicurazioni
 Via E. Petrella 19 - 20124 MILANO - Fax. 02.20.57.23.201 - PEC (cai@pec.cai.it)

Il Sig.....nato il.....a.....in
 qualità di presidente pro-tempore della sezione/sottosezione/G.R./Direttore scuola
 denuncia il seguente sinistro di responsabilità civile in **ATTIVITÀ**

ISTITUZIONALE:.....

AVVENUTO IL LOCALITÀ.....

DANNEGGIANTE:

COGNOME:	NOME:	SOCIO(si/no):
DATA DI NASCITA:	TELEFONO:	
INDIRIZZO COMPLETO:	E-MAIL:	

DANNEGGIATO/I:

COGNOME:	NOME:	SOCIO(si/no):
DATA DI NASCITA:	TELEFONO:	
INDIRIZZO COMPLETO:	E-MAIL:	

DANNI A COSE: **SI** - **NO**

AUTORITA' INTERVENUTE:

TESTIMONI:

CONTATTO DI RIFERIMENTO (nominativo e telefono):.....

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

ATTENZIONE. E' necessario allegare alla presente denuncia:

- richiesta danni pervenuta e sottoscritta dal danneggiato;
- documentazione (verbale o delibera del Consiglio Direttivo e/o programma delle attività deliberate) dalla quale risulti che l'attività svolta era di carattere istituzionale.

In mancanza di tale documenti, non si potrà dar seguito all'apertura del sinistro.

Timbro



Firma del Presidente

DATA _____

N.B. : Le denunce che pervengano senza firme leggibili, sprovviste di timbro o incomplete per la parte anagrafica non potranno essere prese in considerazione.

Art. 76 del D.L. 445 del 28/12/2000: 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente T.U. è punito ai sensi di Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

N.B.: Con l'occasione si ricorda che le Sezioni/Sottosezioni/GR, in quanto associazioni di diritto privato dotate di autonoma soggettività, sono responsabili ai fini civilistici delle attività istituzionali organizzate, per le quali la Sede Centrale, Ente Pubblico ai sensi della Legge 91/1963, garantisce la copertura assicurativa per R.C. senza tuttavia essere il soggetto chiamato a risponderne giuridicamente.

Si invitano pertanto le Sezioni/Sottosezioni/GR a specificare, ove occorra, la distinzione fra Club Alpino Italiano Sede Centrale e Sezioni/Sottosezioni/GR, come ribadito dal parere del Consiglio di Stato 1169/75 e dalla disposizione della Corte dei Conti n. 1958 del 2/2/1988.